



1/2017

**IL LANCIO DI UN GAVETTONE CAGIONA LA MORTE DI UN UOMO:
UN NUOVO BANCO DI PROVA
PER L'ACCERTAMENTO DELLA COLPEVOLEZZA DELL'AGENTE**

Nota a [Cass., sez. III, sent. 28 settembre 2016 \(dep. 14 novembre 2016\), n. 47979, Pres. Fiale, Rel. Aceto, Imp. Urru](#)

di Edoardo Zuffada

Abstract. *Infastidito dal vociare dell'anziano vicino di casa, Tizio lancia al suo indirizzo, dalla finestra della propria abitazione, una busta colma d'acqua: senonché il gavettone spaventa a tal punto l'anziano, da provocarne la morte nelle due ore successive. Per questi fatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 586 c.p., in combinato disposto con il reato-base doloso di minaccia, salvo comunque dichiarare il reato estinto per intervenuta prescrizione.*

La sentenza in commento presenta diversi profili di interesse, che saranno oggetto di analisi del presente contributo: in primo luogo, la qualificazione giuridica del fatto oggetto di giudizio; in secondo luogo, l'accertamento del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento-morte; infine, e soprattutto, la valutazione dell'imputabilità soggettiva dell'evento-morte all'agente.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I fatti. – 3. Quale qualificazione giuridica per il lancio di un gavettone che cagiona la morte di un uomo? – 4. Il nesso di causalità. – 5. L'imputazione soggettiva dell'evento-morte all'agente. – 6. Conclusioni.

1. Premessa.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la penale responsabilità di un soggetto che, attingendo un anziano vicino di casa, affetto da cardiovasculopatia sclerotica, con una busta di plastica colma d'acqua lanciata dalla finestra della propria abitazione, lo ha a tal punto spaventato da provocargli una aritmia cardiaca ed una conseguente insufficienza cardiorespiratoria, patologie che ne hanno causato il decesso appena due ore dopo.

Sebbene in tutti i cinque gradi di giudizio per i quali la presente vicenda è passata sia sempre stata riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato, le qualificazioni giuridiche proposte per la stessa sono state significativamente divergenti: infatti, i



1/2017

giudici di prime cure avevano inquadrato la sopra descritta condotta come reato di omicidio colposo *ex art. 589 c.p.*, ritenendo che la morte della persona offesa fosse imputabile per colpa all'agente, in ragione del comportamento negligente ed imprudente dallo stesso tenuto nel caso di specie. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, invece, presentando ricorso per cassazione, aveva sostenuto che il lancio della busta colma d'acqua integrasse più propriamente il reato-base di percosse di cui all'art. 581 c.p. e che il caso di specie fosse, conseguentemente, qualificabile quale omicidio preterintenzionale *ex art. 584 c.p.* Infine, a partire dalla prima sentenza d'appello la vicenda ha ricevuto la qualificazione giuridica rimasta inalterata fino alla presente condanna in Cassazione: morte conseguente ad altro delitto doloso (art. 586 in combinato disposto con l'art. 612, delitto di minaccia).

La predetta oscillazione delle qualificazioni giuridiche mette in luce un primo profilo di interesse della vicenda in esame, connotata da peculiarità specifiche, assolutamente inedite nel contesto giurisprudenziale italiano.

Un secondo profilo di interesse è connesso alle particolari modalità della condotta, e all'evento derivatone, che offrono una nuova occasione per riflettere intorno al tema del nesso di causalità.

Infine, la sentenza qui annotata stimola una riflessione in merito alla imputabilità soggettiva dell'evento, giacché occorre verificare se la morte dell'anziano vicino di casa possa essere davvero addossata all'agente almeno per colpa ed esplicitare i presupposti in presenza dei quali una siffatta responsabilità per colpa sia seriamente sostenibile.

Prima, tuttavia, di procedere ad un'analisi più puntuale delle diverse questioni qui preannunciate, appare opportuno riassumere più analiticamente i fatti in questione.

2. I fatti.

Tizio, infastidito dall'alto tono di voce impiegato da Caio, un anziano vicino di casa che, in quel momento, si sta intrattenendo davanti al portone della propria abitazione, lancia al suo indirizzo, dalla finestra del proprio appartamento, sito al secondo piano dello stabile, una busta di plastica colma d'acqua, con l'intento di farlo desistere da tale comportamento e, conseguentemente, di consentire alla propria moglie un adeguato riposo, più volte interrotto dall'asserito vociare. Senonché, la busta attinge direttamente Caio, in corrispondenza della zona toracica: l'inatteso ed intenso rumore derivato dallo scoppio del gavettone provoca uno spavento tale nell'uomo – ottantaseienne affetto da cardiopatia sclerotica – da determinare una subitanea aritmia cardiaca e conseguente acuta insufficienza cardiorespiratoria, scompensi che poi ne determinano il decesso a due ore di distanza.

I giudici di primo grado condannano Tizio per il reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p.: in particolare, è ritenuto provato, sulla scorta delle risultanze dibattimentali, che il lancio della busta verso l'anziano cardiopatico abbia causalmente determinato il decesso di quest'ultimo, per l'acuta insufficienza cardiorespiratoria insorta a seguito di improvvisa aritmia cardiaca.

La Corte d'appello riforma parzialmente la sentenza di primo grado: fermo restando il rapporto di causalità tra la condotta di Tizio e l'evento-morte del vicino di casa, i giudici di seconde cure ritengono che il fatto contestato debba, più propriamente, qualificarsi quale delitto *ex art. 586 c.p.*, vale a dire come morte verificatasi quale conseguenza non voluta del delitto doloso di minaccia, costituendo il lancio della busta di per sé delitto di minaccia. I giudici di legittimità, tuttavia, annullano con rinvio la sentenza di secondo grado, lamentando "lacune motivazionali" con riferimento, da un lato, al nesso di causalità tra il lancio della busta colma d'acqua e la morte dell'anziano e, dall'altro, alla riferibilità psicologica, a titolo di colpa, dell'evento¹.

I giudici del rinvio, adempite le richieste della Corte di Cassazione, confermano l'inquadramento della vicenda nell'art. 586 c.p. ma, contestualmente, dichiarano non doversi procedere nei confronti dell'imputato, essendo nel frattempo maturata la prescrizione. La Suprema Corte, con la sentenza qui annotata, conferma quest'ultima pronuncia.

3. Quale qualificazione giuridica per il lancio di un gavettone che cagiona la morte di un uomo?

La prima questione di interesse sollevata dalla sentenza in commento è senza dubbio rappresentata dalla qualificazione giuridica del fatto. In effetti, sebbene il tema dell'inquadramento giuridico non abbia costituito specifico oggetto di valutazione da parte della sentenza qui annotata, cionondimeno appare utile, a modesto avviso di chi scrive, soffermarsi brevemente sul punto.

Il problema è il seguente: come inquadrare giuridicamente il lancio di una busta colma d'acqua all'indirizzo di una persona, che muore in conseguenza dello spavento derivatone?

a) La prima soluzione è quella accolta dalla sentenza in commento: il lancio del gavettone integrerebbe il reato di minaccia di cui all'art. 612 c.p., da cui sarebbe derivata,

¹ Corte Cass., sez. VI, 4 marzo 2009, n. 17610, in *Dejure*: "Rispetto alle linee-guida che sorreggono l'orientamento giurisprudenziale qui condiviso [riferimento a quell'impostazione, secondo cui può essere riconosciuta una penale responsabilità per il reato di cui all'art. 586 c.p. solo nel caso di prevedibilità in concreto dell'evento morte o lesioni, tale da fondare una responsabilità per colpa, *n.d.a.*] la sentenza impugnata, tuttavia, è silente, non avendo i giudici di appello offerto, in motivazione, alcun argomento a sostegno della prevedibilità, da parte dell'imputato, che dal gesto volontariamente compiuto, a contenuto solo per implicito intimidatorio, potesse derivare il rischio della perdita della vita del soggetto passivo e, su tale base, fosse delineabile, nei confronti dell'autore del gesto, un coefficiente di riferibilità psicologica, a titolo di colpa, dell'evento, non investito dal dolo del reato-base. Ciò senza dire, che non rispondono a pieno ai criteri rigorosi di accertamento giudiziale del nesso di condizionamento, tra gesto dell'imputato e morte della persona offesa che ne è seguita, quali sono affermati dalle Sezioni Unite con la richiamata sentenza 'Franzese', le considerazioni sul tema contenute nella sentenza impugnata, in quanto esse sono formulate in termini solo congetturali e, comunque, incerti [...]".

quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte della persona attinta dalla busta colma d'acqua, con conseguente applicabilità dell'art. 586 c.p.

Detta impostazione desta, tuttavia, non poche perplessità, entrando irrimediabilmente in rotta di collisione con i principi di legalità e di tassatività.

Per ritenere integrato, infatti, il reato di cui all'art. 612 c.p. occorre che l'agente minacci ad altri "un ingiusto danno", con ciò intendendo la prospettazione di un male futuro ed ingiusto, la cui verifica dipende dalla sola ed esclusiva volontà dell'agente².

Tale condotta può essere realizzata tanto mediante l'utilizzo di espressioni verbali, indirizzate alla persona offesa, oralmente o per iscritto; quanto mediante comportamento concludente, purché questo sia "oggettivamente caratterizzato da atteggiamenti marcatamente minacciosi"³.

Ebbene, pare difficile ritenere che il mero lancio di una busta colma d'acqua all'indirizzo di una persona, in assenza di espressioni verbali a contenuto minaccioso, possa, *ex se*, integrare la prospettazione di un male ingiusto.

Come già accennato, infatti, perché un semplice comportamento, non accompagnato da intimidazioni verbali, possa essere qualificato come minaccia ai sensi dell'art. 612 c.p., occorre che lo stesso sia "intrinsecamente" minaccioso, così da lasciare intendere al destinatario, in modo chiaro, la prospettazione del male che rischia di subire. In questo senso, per citare un esempio caro alla letteratura *noir*, costituirà sicuramente una minaccia il comportamento di chi lascia la carcassa di un animale, magari violentemente o brutalmente ucciso, davanti all'abitazione della persona che si vuole intimorire: in questo caso, infatti, pur in mancanza di espressioni verbali, il male ingiusto – ossia un concreto pericolo per la vita o per l'incolumità fisica – è chiaramente prospettato dall'agente ed intuibile da parte della persona offesa.

Per rimanere nell'ambito del lancio di oggetti, poi, potrebbero forse costituire una minaccia *ex art.* 612 c.p. il lancio di un coltello o di un pesante sasso acuminato all'indirizzo di una persona che si intende intimorire: anche in questi casi, in effetti, nel descritto comportamento concludente può ritenersi esplicita la prospettazione di un male per la vita o per l'incolumità del destinatario, tale da turbare la tranquillità individuale⁴.

Sulla scorta delle considerazioni appena svolte, dunque, appare criticabile la scelta dei giudici di qualificare il getto di un gavettone, anche se indirizzato ad una specifica persona, come reato di minaccia: è davvero arduo individuare, nel caso di specie, la prospettazione di un male ingiusto nel semplice lancio di una busta riempita d'acqua, né si può dire che tale comportamento sia di per sé idoneo a turbare la tranquillità psichica della persona attinta. Sembra proprio che i giudici abbiano applicato

² Per la definizione di "minaccia", cfr. GATTA, *La minaccia*, Roma, 2013, p. 149 ss.; VIGANÒ, *Art. 610*, DOLCINI-MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, vol. III, IV ed., Milano, 2015, nn. 20-24.

³ Cfr., *ex multis*, Corte Cass, sez. V, 6 ottobre 2003 (dep. 12 gennaio 2004), n. 556, in *CED Cassazione* n. 227660.

⁴ VALSECCHI, *Delitti contro la libertà fisica e psichica dell'individuo*, in VIGANÒ-PIERGALLINI (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, Giappichelli editore, Torino, 2011, p. 234.

il reato di cui all'art. 612 c.p. oltre i confini espressamente indicati dalla norma incriminatrice, con ciò violando il principio di legalità.

Non potendo qualificare la condotta in questione come minaccia, non sarebbe possibile, di conseguenza, attribuire all'agente nemmeno l'evento-morte ai sensi dell'art. 586 c.p., dal momento che verrebbe a mancare il necessario reato-base doloso.

b) Una seconda soluzione è stata proposta dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello, nei motivi del primo ricorso per cassazione: secondo la sua prospettazione, il lancio del gavettone costituirebbe "atto diretto a percuotere", con la conseguenza che la morte della persona offesa dovrebbe essere inquadrata, più propriamente, nell'ambito del reato di omicidio preterintenzionale di cui all'art. 584 c.p.

Secondo quanto riportato in sentenza, l'agente ha lanciato la busta colma d'acqua dalla propria finestra all'indirizzo del vicino di casa; non è chiaro, tuttavia, se l'anziano sia stato colpito direttamente dalla busta, ovvero soltanto dagli schizzi d'acqua causati dall'impatto della busta stessa con il suolo.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, perché si configuri il reato di percosse è necessario che la condotta dell'agente si sostanzi in una "violenta manomissione dell'altrui persona fisica" che non dia luogo a una malattia, quand'anche ciò non si realizzi mediante le azioni di battere, colpire o picchiare⁵.

Elemento essenziale del delitto di percosse è, dunque, la violenza fisica, la quale può manifestarsi in qualsiasi forma, senza che sia necessario un contatto fisico tra l'aggressore e la persona offesa⁶. È stato ritenuto, inoltre, che la condotta *de qua* debba essere, di per sé, idonea a produrre dolore, sebbene non sia richiesta, ai fini della integrazione del reato, l'effettiva causazione della sensazione dolorosa⁷.

Sulla base di quanto appena ricordato, non può dunque escludersi *a priori* che il lancio di una busta piena d'acqua nei confronti di una persona possa configurare, sotto il profilo oggettivo, il delitto di percosse: in effetti, il lancio di un gavettone all'indirizzo di una persona costituisce indubbiamente una condotta violenta idonea a provocare una sensazione di dolore, a maggior ragione se, come nel caso di specie, il lancio avviene dal secondo piano di un'abitazione.

Qualche perplessità rimane con riferimento al dolo di percosse (parimenti necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 584 c.p.). La sentenza non ha chiarito, infatti, se l'imputato avesse lanciato la busta colma d'acqua mirando al corpo della vittima, ovvero se la sua volontà fosse quella di sorprendere il chiassoso vicino di casa con un lancio a qualche metro di distanza. Solo nel primo caso, tuttavia, si potrebbe affermare la sussistenza del dolo di percosse.

⁵ Cfr., *ex multis*, Corte Cass., sez. V, 14 settembre 2015 (dep. 2 febbraio 2016), n. 4272, in CED n. 265629; Corte Cass., sez. V, 13 giugno 2014, n. 51085, in CED n. 261451; Corte Cass., sez. V, 6 febbraio 2004, n. 15004, in CED n. 228497.

⁶ BASILE, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale*, in MARINUCCI-DOLCINI (diretto da), *Trattato di diritto penale – Parte speciale*, 2015, p. 4.

⁷ *Ibidem*, p. 6.



1/2017

In definitiva, se si ritenesse che il lancio della busta colma d'acqua costituisca "atto diretto a percuotere", potrebbe davvero trovare applicazione il delitto di omicidio preterintenzionale, fermo restando l'ulteriore, controverso problema dei criteri di imputazione soggettiva dell'evento morte nell'art. 584 c.p.⁸

c) Una terza impostazione, infine, è quella adottata dai giudici di primo grado, i quali hanno ravvisato, nella condotta dell'agente, il reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p.

Una volta esclusa la possibilità di inquadrare il lancio del gavettone entro i confini del reato di minaccia, ed in assenza di riscontri fattuali più precisi, tali da consentire una qualificazione della condotta *de qua* quale reato di percosse, l'unica soluzione in linea con il principio di legalità appare proprio quella offerta dall'art. 589 c.p.: in altri termini, non potendo qualificare con certezza il lancio della busta d'acqua come reato a sé stante – né entro la cornice dell'art. 581 c.p., né entro quella dell'art. 612 c.p. – l'unico inquadramento giuridico possibile rimane, nel caso di specie, quello dell'omicidio colposo.

Esaurito il tema della qualificazione giuridica del caso in esame, possiamo ora ad analizzare i criteri utilizzati nella sentenza qui annotata per argomentare la sussistenza del nesso di causalità tra il lancio del gavettone e la morte della vittima.

4. Il nesso di causalità.

In termini generali, perché una data condotta commissiva possa considerarsi causa di un dato evento, è necessario verificare che, tenendo conto di tutte le circostanze che si sono verificate nel caso concreto, non sia possibile eliminare mentalmente tale condotta senza che, sulla base di una legge scientifica di copertura, l'evento concreto venga meno⁹.

Nella fondamentale sentenza *Franzese*¹⁰, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che anche il ricorso a leggi scientifiche, che forniscano indici di probabilità statistica medio-bassa, può ritenersi congruo al fine di spiegare il nesso di causalità intercorrente tra una data condotta ed un dato evento, qualora sia dimostrato processualmente che, nel caso di specie, non si sono verificati altri fattori causali in grado di spiegare il verificarsi dell'evento.

Più in particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che anche nel caso in cui non sia reperibile una legge scientifica capace di spiegare una sequenza causale con un

⁸ Per un'illustrazione del problema dell'imputazione soggettiva dell'evento morte nel reato di cui all'art. 584 c.p., cfr. BASILE, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale*, cit., p. 190 ss.

⁹ V. per tutti, MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, V ed., Milano, 2015, p. 208.

¹⁰ Corte Cass., sez. un., 10 luglio 2002, n. 30328, *Franzese*, in *CED Cassazione* n. 222138. Sul ruolo che tale sentenza ha avuto nella giurisprudenza successiva, v. VIGANÒ, [Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci anni dalla sentenza Franzese](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, n. 3, 2013, p. 380.

coefficiente statistico pari o prossimo alla certezza, non è impedita l'attribuzione causale di un evento a una condotta, quando lo stesso evento – in una valutazione *ex post* – non è spiegabile, oltre il ragionevole dubbio, se non come conseguenza di quella azione¹¹. Per contro, l'individuazione di una legge scientifica capace di spiegare, con grado di probabilità prossimo o coincidente alla certezza, un determinato decorso causale, potrebbe comunque rivelarsi non sufficiente per affermare che, nel caso concreto, tra la condotta tenuta dall'agente e l'evento occorso sussista il nesso causale, in quanto una tale legge può non essere, di per sé sola, idonea ad escludere eventuali decorsi causali alternativi¹².

A questo punto, occorre verificare se, nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione abbia fatto buon governo delle regole di accertamento del nesso di causalità dettate dalla sentenza *Franzese*.

Nel caso di specie, per motivare la riconducibilità dell'evento-morte al lancio del gavettone, i giudici hanno richiamato ampiamente la relazione del consulente tecnico del pubblico ministero, nella quale si legge che la produzione di adrenalina e noradrenalina, dovuta ad un improvviso e forte spavento, aumenta il consumo di ossigeno del cuore e la frequenza del battito cardiaco: tali alterazioni organiche ben potrebbero innescare un "evento aritmico ridondante" che, in quanto occorso ad un sistema cardiocircolatorio già sofferente a causa della cardiopatia sclerotica, potrebbe esitare in un arresto improvviso del battito cardiaco e, in definitiva, nella morte del soggetto. Secondo il consulente tecnico, il descritto decorso causale "è probabile che si sia realizzato nel caso in discussione" giacché si riscontrano tutti gli elementi: un iniziale forte stress emozionale, una preesistente miocardiopatia sclerotica marcata e, soprattutto, una stretta connessione temporale tra il fatto traumatico e la morte del soggetto.

Sulla base di tale valutazione medico-legale, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto provato il nesso di causalità tra la condotta dell'imputato, consistita nel lancio del gavettone all'indirizzo dell'anziano vicino di casa, e la morte di quest'ultimo.

Dopo aver precisato che, in caso di accertamento della causalità commissiva, assoluta centralità va data all'evento concretamente verificatosi, e non già ad eventi soltanto immaginabili in astratto, e che, dunque, è sufficiente dimostrare che,

¹¹ *Ibidem*: "È indubbio che coefficienti medio-bassi di probabilità c.d. frequentista per tipi di evento rivelati dalla legge statistica (e ancor più da generalizzazioni empiriche del senso comune o da rilevazioni epidemiologiche), impongano verifiche attente e puntuali sia della fondatezza scientifica che della specifica applicabilità nella fattispecie concreta. Ma nulla esclude che anch'essi, se corroborati dal positivo riscontro probatorio, condotto secondo cadenze tipiche della più aggiornata criteriologia medico-legale, circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento".

¹² *Ibidem*: "Viceversa, livelli elevati di probabilità statistica o schemi interpretativi dedotti da leggi di carattere universale (invero assai rare nel settore in esame), pur configurando un rapporto di successione tra eventi rilevati con regolarità o in un numero percentualmente alto di casi, pretendono sempre che il giudice ne accerti il valore eziologico effettivo, insieme con l'irrelevanza nel caso concreto di spiegazioni diverse, controllandone quindi l'"attendibilità" in riferimento al singolo evento e all'evidenza disponibile".

espungendo l'azione dal decorso causale in cui si è collocata, l'evento stesso sarebbe venuto meno¹³, con riferimento al caso di specie i giudici di legittimità hanno affermato che: a) "non v'è dubbio" che l'azione dell'imputato abbia innescato un meccanismo "potenzialmente idoneo" a provocare, alla luce della preesistente patologia cardiovascolare e dell'età della vittima, il decesso di quest'ultima; b) la difesa non è stata in grado di offrire spiegazioni alternative della morte della persona offesa, in particolare dimostrando che tra l'azione compiuta dall'imputato e l'evento derivatone si sarebbe innestato un autonomo meccanismo causale idoneo, di per sé solo, a provocarlo.

Sulla base di quanto appena riportato, si può senza dubbio affermare che i giudici abbiano correttamente applicato i criteri della sentenza *Franzese* al caso di specie: risultano, in particolare, raggiunti quei canoni di "certezza processuale" che, ad avviso delle Sezioni Unite, devono condurre, all'esito di un ragionamento probatorio di tipo largamente induttivo, ad un giudizio di responsabilità caratterizzato da un "alto grado di credibilità razionale" o, per usare un'altra espressione ricorrente in sede di legittimità, da una "elevata probabilità logica".

Detto altrimenti, la Corte ha ritenuto che, in esito al contraddittorio dibattimentale, l'accusa sia riuscita a dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'imputato ha avuto reale efficacia condizionante rispetto ad altri fattori interagenti nella determinazione dell'evento-morte¹⁴.

Sebbene, infatti, non sia possibile reperire una legge scientifica che affermi, con un grado di probabilità prossimo alla certezza, che un forte spavento provoca un arresto cardiaco e la conseguente morte di una persona, nel presente caso la considerazione di

¹³ Corte Cass., sez. III, 28 settembre 2016, n. 47979: "Nel secondo caso (rapporto di causalità commissiva) l'agente è parte attiva del rapporto causale che innesca lui stesso o nel quale si inserisce indirizzandolo positivamente verso l'evento. In questo caso egli è nella storia del fatto, la sua azione è parte dell'esperienza sensibile realmente percepita come tale dai protagonisti del fatto e da chi è chiamato a ricostruirlo. Il giudice, in questo caso, non deve impegnarsi nella ricostruzione di un fatto immaginario perché mai esistito, ma deve addentrarsi nel fatto stesso, ripercorrendone ogni singolo passaggio; egli è lo storico del fatto. Il questo caso, diversamente dal primo, il c.d. giudizio 'controfattuale' non si deve basare su criteri probabilistico/statistici perché qui non si ipotizza un evento solo immaginabile, diverso da quello storicamente verificatosi; qui l'evento è solo quello realmente accaduto, sicché ogni elemento che scientificamente può spiegarlo è una sua potenziale causa, sia essa preesistente, concomitante o successiva all'azione dell'autore. Per cui, una volta acclarata l'attitudine dell'azione posta in essere dall'imputato a innescare un meccanismo lesivo dell'incolumità fisica è sufficiente astrarre tale azione dal contesto in cui è stata posta in essere per poter affermare che senza di esso tale meccanismo non si sarebbe attivato".

¹⁴ La sentenza annotata richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il limite del "ragionevole dubbio" risulta superato quando l'interferenza di altri decorsi causali alternativi, pur astrattamente ipotizzabili, non trova alcun riscontro nel caso concreto sottoposto a vaglio. Cfr., *ex multis*, Corte Cass, sez. I, 21 maggio 2008, n. 31456, Franzoni: "Circa il modo di intendere il precetto secondo cui 'il giudice pronuncia la sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio', formalizzato dall'art. 533 c.p.p., comma 1 [...], è opportuno richiamare il condivisibile assunto della sentenza di primo grado [...] secondo il quale il citato dettato normativo impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili *in rerum natura* ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana".

tutte le circostanze concrete porta ad ritenere, con “*alto grado di credibilità razionale*”, che il lancio del gavettone da parte dell’agente ha scatenato un decorso causale – non interrotto né deviato da altri fattori concomitanti o sopravvenuti – idoneo a determinare il decesso della persona offesa.

Una volta accertato il nesso di causalità tra il lancio del gavettone e la morte della persona offesa, resta ora soltanto da verificare se l’evento-morte fosse concretamente prevedibile dall’agente alla luce di tutte le circostanze occorse, e dunque fosse a lui imputabile per colpa.

5. L’imputazione soggettiva dell’evento-morte all’agente.

È già stato illustrato [*supra*, n. 3] che, nel caso in esame, i giudici hanno qualificato il lancio del gavettone come reato-base di minaccia *ex art.* 612 c.p. ed attribuito all’agente l’evento-morte ai sensi dell’art. 586 c.p., quando invece più corretto sarebbe stato l’inquadramento della vicenda, se non nel delitto di omicidio preterintenzionale, nella fattispecie di omicidio colposo.

Ciò nondimeno, quale che fosse la più corretta qualificazione giuridica della vicenda in esame – art. 586 in combinato disposto con l’art. 612; art. 584 in combinato disposto con l’art. 581; art. 589 *tout court* – le considerazioni in merito all’imputabilità soggettiva dell’evento morte possono ritenersi sovrapponibili in tutte e tre le ipotesi: alcune fondamentali pronunce della Corte Costituzionale¹⁵ hanno infatti dichiarato incompatibile con il nostro ordinamento lo schema della responsabilità oggettiva, ed hanno affermato che le norme vigenti – non ancora modificate dal legislatore, né dichiarate incostituzionali dalla Corte – che delineano un tale modello di responsabilità – proprio come si riscontra nella lettera degli artt. 584 e 586 – devono essere interpretate dai giudici come se contenessero già il limite della colpa¹⁶.

Il tema della imputazione della conseguenza ulteriore non voluta, derivante dalla commissione di un reato-base doloso, rappresenta, invero, questione estremamente complessa: lungo e tortuoso è stato, infatti, il cammino (non ancora del tutto completato!) verso l’emancipazione del sistema penale dalle suddette forme di responsabilità oggettiva, in favore di una imputazione per colpa dell’ulteriore evento non voluto prodotto da chi agisce in contesto illecito¹⁷.

In questa direzione, una tappa decisiva è rappresentata dalla sentenza delle Sezioni Unite *Ronci*, nella quale, con riferimento ad un caso di morte occorsa ad un

¹⁵ Ci si riferisce, in particolare, a: Corte Cost., 24 marzo 1988, n. 364; Corte Cost., 13 dicembre 1988, n. 1085; Corte Cost., 24 luglio 2007, n. 322.

¹⁶ Cfr. MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 361.

¹⁷ Per una approfondita analisi del tema della colpa *in re illicita*, si rinvia a: BASILE, *L’alternativa tra responsabilità oggettiva e colpa in attività illecita per l’imputazione della conseguenza ulteriore non voluta, alla luce della sentenza Ronci delle Sezioni Unite sull’art. 586 c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, n. 3, p. 911; ID., [La responsabilità oggettiva nella più recente giurisprudenza della Cassazione relativa agli artt. 116, 584, 586 c.p.](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, n. 3, 2013, p. 346.

acquirente (indiretto) di eroina in seguito all'assunzione di tale sostanza, la Corte di Cassazione nella sua massima composizione ha affermato senza mezzi termini che, affinché l'evento ulteriore, derivante dalla commissione di un altro reato doloso (nella specie, spaccio di stupefacenti), possa essere addossato all'agente, occorre che questi fosse in grado di prevederlo, e di evitarlo, in concreto al momento dei fatti¹⁸.

In questo senso, il giudice è chiamato ad effettuare un giudizio di c.d. prognosi postuma, valutando se, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, al posto dell'agente concreto, l'*homo eiusdem professionis et condicionis* avrebbe potuto figurarsi la realizzazione dell'evento ulteriore non voluto, quale conseguenza della propria condotta illecita dolosa¹⁹. Con la fondamentale precisazione che, anche nel caso di chi versa *in re illicita*, la colpa non subisce modificazioni nella sua struttura o nel suo contenuto, e deve essere accertata secondo gli ordinari canoni utilizzati per i reati colposi²⁰.

Alla luce di questi principi, qui soltanto brevemente esposti, nella sentenza in esame i giudici di legittimità hanno ritenuto che la portata lesiva del lancio del gavettone e lo spavento che ne sarebbe derivato, l'età avanzata della vittima, nonché la conoscenza, da parte dell'imputato, del suo stato di decadimento fisico fossero elementi sufficienti per far ragionevolmente prevedere all'agente che l'improvviso urto della busta d'acqua avrebbe potuto produrre – come in effetti ha prodotto – un non meglio specificato “pregiudizio ulteriore” alla salute, già precaria, della persona offesa²¹.

¹⁸ Corte Cass., sez. un., 29 maggio 2009, n. 22676, Ronci, in *CED Cassazione* n. 243381: “[...] l'unica interpretazione conforme al principio costituzionale di colpevolezza è quella che richiede, anche nella fattispecie dell'art. 586 cod. pen., una responsabilità per colpa in concreto, ossia ancorata ad una violazione di regole cautelari di condotta e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità, in concreto e non in astratto, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell'incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base. Un diverso orientamento in ordine al collegamento soggettivo necessario per l'imputazione dell'ulteriore evento non voluto imporrebbe di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'istituto per contrasto al principio di colpevolezza, secondo cui deve necessariamente postularsi la colpa dell'agente almeno in relazione agli 'elementi più significativi della fattispecie', fra i quali il 'complessivo ultimo risultato vietato', se non si vuole incorrere nel divieto, ex art. 27 commi 1 e 3, Cost. della responsabilità oggettiva c.d. pura o propria. Questa interpretazione, del resto, non solo è l'unica conforme ai principi costituzionali, ma è anche quella che si pone più in armonia con il vigente sistema penale, dal momento che la configurazione di un'ipotesi di responsabilità oggettiva per l'evento più grave non voluto, in assenza di alcun coefficiente di prevedibilità in concreto, sarebbe anche incoerente con il regime di imputazione soggettiva delle circostanze aggravatrici di cui all'art. 59, comma 2, cod. pen. [...]”.

¹⁹ Per una disamina del concetto di “agente modello”, cfr.: BASILE, *Fisionomia e ruolo dell'agente-modello ai fini dell'accertamento processuale della colpa generica*, in BELLANTONI-VIGONI (a cura di), *Scritti in onore di Mario Pisani*, vol. III, *La Tribuna*, 2011, p. 209 ss.

²⁰ Ancora la sentenza *Ronci*: “La circostanza che l'agente reale versi in un ambito di illiceità, dunque, non influenza la fisionomia della colpa ed il procedimento di individuazione dell'omologo agente modello. Ovviamente, si dovrà fare riferimento non già alla condotta di un ipotetico 'delinquente modello', bensì alla condotta che ci si poteva ragionevolmente attendere, in relazione all'evento non voluto, da un individuo medio e razionale, posto nella medesima situazione in cui si è trovato l'agente reale. Anche in ambito illecito, pertanto, occorre pur sempre che il fatto costitutivo del reato colposo sia una conseguenza in concreto prevedibile ed evitabile dell'inosservanza di una regola cautelare”.

²¹ Corte Cass., n. 47979/2016, cit.: “La Corte di appello ritiene che la prevedibilità in concreto della condotta avuto riguardo alla sua portata lesiva e allo spavento che ne sarebbe derivato (il lancio dal secondo piano di



1/2017

Con riserva di ritornare sul punto, conviene sin d'ora sottolineare l'imprecisione concettuale della Corte di Cassazione: in effetti, ai fini del giudizio di colpa, l'accertamento della prevedibilità ed evitabilità di un evento lesivo deve ricadere non già su di un qualsiasi "effetto pregiudizievole" – espressione tanto ampia quanto imprecisa, potendo essa estendersi dal mero ematoma alla morte della vittima – bensì proprio su quello *specifico* evento che si è concretamente verificato.

La medesima analisi sarebbe, comunque, risultata necessaria anche se il fatto fosse stato qualificato in termini di omicidio colposo ai sensi dell'art. 589 c.p. Più in particolare, nel caso di specie occorrerebbe argomentare che un agente modello, nella situazione in cui è venuto a trovarsi l'imputato, considerate tutte le circostanze del caso concreto avrebbe ben potuto riconoscere il pericolo per la vita della persona offesa, derivante da un improvviso spavento: rappresentatosi il pericolo, un tale agente modello avrebbe di conseguenza desistito dal compiere la condotta inizialmente progettata.

A questo punto, sia consentito sollevare un'obiezione con riferimento all'accertamento della prevedibilità dell'evento-morte nel caso di specie. Come già accennato, perché si possa muovere un rimprovero per colpa all'agente, occorre che lo stesso non abbia riconosciuto il pericolo di realizzazione dello specifico evento intervenuto: in altre parole, l'agente avrebbe dovuto riconoscere il pericolo per la vita della persona offesa; non già, come argomenta la Corte, il mero pericolo che alla vittima sarebbero occorse "reazioni fisiche prevedibilmente pregiudizievoli".

Ma, a questo punto, bisogna necessariamente domandarsi: qual è l'effettiva prevedibilità della "potenzialità letale" del lancio di una busta piena d'acqua? È ragionevolmente prevedibile che una persona, sebbene anziana e cardiopatica, muoia a causa di uno spavento provocato da un gavettone? Si tratta di un interrogativo di non poco conto: in effetti, in caso di risposta negativa, bisognerebbe assolvere l'imputato anche dall'imputazione di omicidio colposo, perché il fatto non costituisce reato.

Con ciò non si intende certo sostenere l'assoluta imprevedibilità dell'evento-morte in casi analoghi a quello esaminato: si vuole, piuttosto, ricordare la necessità di ancorare il giudizio di prevedibilità alle concrete circostanze occorse caso per caso. Solo in questi termini può fondarsi un rimprovero per colpa, che sia veramente compatibile con il principio di colpevolezza accolto dalla Costituzione.

una busta piena d'acqua che ha persino colpito la vittima), all'età avanzata di quest'ultima (più che ottuagenaria), al rapporto di conoscenza pluriennale con l'imputato che era in grado di apprezzare lo stato di declino fisico. [...] Non è manifestamente illogico trarre dalla dinamica del fatto, dal contesto in cui si è verificato, dall'età della vittima e dai rapporti personali con l'imputato, la conclusione della prevedibilità in concreto dell'evento, che cioè il lancio improvviso e violento di una busta piena d'acqua, posto in essere a fini intimidatori, potesse cagionare reazioni fisiche prevedibilmente pregiudizievoli per la salute di una persona anziana".



1/2017

6. Conclusioni.

Riassumendo, non può non evidenziarsi una violazione dei principi di legalità e tassatività con riferimento all'inquadramento giuridico del fatto: male hanno fatto i giudici a qualificare la condotta dell'imputato come minaccia, dalla quale deriverebbe, come evento non voluto *ex art. 586 c.p.*, la morte della persona offesa. Sicuramente più aderente ai suddetti principi sarebbe stata la diversa qualificazione del fatto quale omicidio colposo.

Per contro, la Cassazione ha fatto buon uso delle indicazioni fornite dalla sentenza *Franzese*, argomentando la raggiunta "certezza processuale" del nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento-morte derivatone sulla scorta delle valutazioni fornite dal consulente tecnico dell'accusa ed evidenziando che la difesa non è riuscita a fornire plausibili spiegazioni causali alternative dell'evento concretamente verificatosi. Infine, va dato atto che la Corte si è impegnata ad applicare i principi sanciti dalla sentenza *Ronci* in tema di imputazione soggettiva dell'evento non voluto, mediante l'accertamento della prevedibilità concreta: uno sforzo, però, solo in parte portato a buon fine, dal momento che i giudici hanno riferito la prevedibilità ad un generico evento pregiudizievole per la salute della vittima, anziché solo e specificamente all'evento morte.